



COMUNE DI ALLEGHE

ORDINANZA N. 76 DEL 22/12/2023

Settore proponente: AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA PRATICA DELLO SCI LUNGO LE PISTE E NELLE AREE SERVITE DAGLI IMPIANTI DI RISALITA.

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n.7 del 28.07.2021 con il quale l'Area di Polizia di Polizia Locale è stata soppressa e le funzioni ad essa attribuite sono state assegnate alla nuova Area Amministrativa;

VISTO il decreto sindacale n. 13 del 01.10.2021, col quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Amministrativa dell'Ente ex art. 107 D. Lgs. 267/2000 (cd: "Testo Unico degli Enti Locali);

PREMESSO che occorre regolamentare con apposito provvedimento il comportamento degli sciatori sulle piste da sci, al fine di tutelare e salvaguardare la pubblica incolumità anche nel rispetto delle norme adottate in materia dalla Federazione Internazionale Sci;

PREMESSO altresì che:

- per "sciatore" si intende chiunque percorra le piste da sci equipaggiato di sci nelle sue varie articolazioni, della tavola da neve denominata "snowboard", dello sci di fondo e di attrezzature similari;
- per "pista" si intendono le superfici di terreno appositamente predisposte, delimitate da paline e apposita segnaletica e abitualmente riservate alla circolazione e all'uso pubblico degli sport sulla neve
- per "sci fuori pista" si intende lo sci praticato al di fuori delle piste nelle aree servite dagli impianti di risalita;
- per "sci-alpinismo" si intende la disciplina sciistica/alpinistica, che si pratica in montagna durante i periodi di innevamento, tipicamente al di fuori da impianti e piste attrezzate;

CONSIDERATO che:

- le piste da sci da discesa sono aperte al transito degli sciatori dall'orario di apertura dei rispettivi impianti di risalita sino alla loro chiusura come da disposizioni del gestore;
- che l'acquisto del titolo di viaggio implica l'integrale accettazione delle condizioni stabilite dal regolamento di trasporto a fune di passeggeri;

RITENUTO che gli sciatori, nell'esercitare la pratica dello sci in pista, devono tenere quel comportamento specifico di prudenza e diligenza da determinarsi anche in base alla situazione ed alle caratteristiche della pista nonché alle loro attitudini e capacità, in modo da non costituire o causare alcun danno o pericolo agli altri sciatori ed a se stesso;

VISTO il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 40;



COMUNE DI ALLEGHE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

ORDINA

ARTICOLO 1. All'utente sciatore, a salvaguardia della pubblica incolumità sono espressamente vietati i seguenti comportamenti:

1. **RISPETTO DEGLI ALTRI** gli utenti delle piste devono comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo e non recare pregiudizio agli altri sia a causa del loro comportamento che del loro materiale.
2. **VELOCITA'**: lo sciatore deve tenere una condotta che in relazione alle caratteristiche della pista e della situazione ambientale non costituisca pericolo o possa arrecare danno a se stesso ed agli altri. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
3. **PRECEDENZA** lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consente di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.
4. **SORPASSO** lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio adeguato, allo scopo di consentire le evoluzioni, ovvero l'arresto, dello sciatore sorpassato.
5. **INCROCIO** negli incroci lo sciatore deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.
6. **STAZIONAMENTO** lo sciatore in sosta deve evitare di costituire pericolo per gli altri utenti, deve portarsi sui bordi pista e non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità; in caso di cadute o di incidenti lo sciatore deve liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini della stessa.
7. **TRANSITO E RISALITA** è vietato, percorrere le piste a piedi salvo i casi di urgente necessità, e comunque con mezzi diversi dagli sci, monosci e surf alpin o risalirle con gli sci ai piedi, in maniera tale da creare una situazione di pericolo per gli altri utenti: è altresì vietato percorrere con sci non idonei le piste da fondo. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata, fatta salva autorizzazione del gestore degli impianti, o in mancanza di tale autorizzazione in casi di urgente necessità e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile.
8. **SEGNALETICA** è fatto obbligo dell'osservanza della segnaletica, con riferimento a
 - a) piste chiuse interdette.
 - b) divieto assoluto di far uso delle piste a partire da mezz'ora dopo la chiusura degli impianti di risalita;
9. **ABBANDONO ATTREZZATURA** è vietato abbandonare attrezzature da sci sulle piste.
10. **SNOWPARK** le evoluzioni acrobatiche con gli sci e lo snowboard devono essere svolte nelle aree riservate a tale pratica. Le aree devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo.



COMUNE DI ALLEGHE

11. USO DELL'IMPIANTO DI RISALITA è fatto divieto assoluto di saltare dall'impianto in movimento: gli sciatori devono salire sull'impianto nell'area destinata alla partenza e scendere nell'area destinata alla discesa.
12. ASSISTENZA qualsiasi persona testimone o attore di un incidente, deve prestare assistenza dando l'allarme; in caso di bisogno e a richiesta degli addetti al soccorso piste e/o delle forze di polizia, deve mettersi a loro disposizione.
13. TRACCIATI AGONISTICI in occasione di allenamenti e/o competizioni è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione degli atleti e dei soggetti individuati dall'organizzazione, di oltrepassare le delimitazioni segnalate, sostare o percorrere la pista di gara; i tracciati per allenamenti e/o competizioni sportive dovranno essere dall'organizzazione preventivamente concordati e autorizzati dal gestore. Gli atleti e le persone che effettuano allenamenti e/o competizioni devono essere dotati di casco protettivo.
14. MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE in caso di operazioni di bonifica del territorio dal pericolo valanghe è fatto divieto l'ingresso nelle aree limitrofe al comprensorio sciistico comunale.
15. SCI FUORI PISTA è vietato praticare lo sci fuori pista in aree, pendii e versanti di interesse delle piste e degli impianti di esercizio e comunque ove vietato dall'apposita segnaletica

ARTICOLO 2. Spetta al gestore degli impianti, di provvedere alla messa in sicurezza delle piste:

1. Effettuando la chiusura delle piste da discesa al transito degli sciatori all'orario di chiusura del/degli impianto/i a mezzo di ricognizione del personale di servizio: l'orario di apertura e chiusura delle piste ed eventuali cambiamenti dovranno essere resi noti agli sciatori mediante segnaletica a cura del gestore nei punti di partenza di ogni impianto.
2. Delimitandole lateralmente con apposita palinatura in modo tale da consentire di seguire i tracciati anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destri e sinistri, i punti di accesso e il grado di difficoltà; in alcuni tratti dove le piste sono delimitate naturalmente (scarpate a monte, aree boscate, muri, staccionate) o da elementi di sicurezza posti in aderenza al tracciato, tale palinatura può essere omessa.
3. Rivestendo con adeguate protezioni e all'occorrenza segnalando gli ostacoli che, anche temporaneamente, non possono essere rimossi dalle piste.
4. Posando reti, recinzioni a protezione fissa.
5. Segnalando gli incroci, le eventuali situazioni di pericolo o la chiusura delle piste mediante l'utilizzo di appositi cartelli di obbligo, di divieto o di pericolo e funi bandierate.
6. Predisponendo che gli accessi di servizio vengano effettuati con idonei mezzi, previo accordo con il gestore stesso, in orario di chiusura delle piste.
7. Autorizzando a propria discrezione su un percorso indicato dal gestore stesso, al di fuori dell'orario di apertura delle piste, l'uso di idonei mezzi meccanici per raggiungere pubblici esercizi o abitazioni private non altrimenti raggiungibili.
8. Concordando ed autorizzando preventivamente tracciati di allenamento e/o competizioni sportive.
9. I mezzi battipista potranno entrare in funzione solo trenta minuti dopo l'orario di chiusura dell'impianto. Potranno intervenire anche in altro orario, qualora la pista interessata sia chiusa adeguatamente a monte.

ARTICOLO 3. Sanzioni amministrative



COMUNE DI ALLEGHE

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, nonché delle sanzioni amministrative ed accessorie previste nella L.R. del Veneto 21.11.2008, n.21 e nella legge 24.12.2003, n.363 s.s.m. per quanto concerne la sicurezza, nonché delle sanzioni amministrative previste nel D.P.R. 753/1980 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. sugli Enti locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie è :

- a) Da euro 25,00 ad euro 150,00 per l'utente che viola gli obblighi ed i divieti di cui all'articolo 1, commi da 1 a 14, della presente ordinanza;
- b) Da euro 25,00 ad euro 150,00- pagamento in misura ridotta € 50,00 per l'utente che viola gli obblighi ed i divieti di cui all'articolo 1, comma 15 della presente ordinanza, nel caso in cui lo sci fuori pista di cui all'art. 1 c. 15 sia praticato in condizioni di criticità valanghe con grado 3 – “marcato” – 4 “forte” o 5 “molto forte”, come da avviso criticità valanghe emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, e fatto salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione va da euro 75,00 ad euro 450,00.
- c) Da euro 40,00 ad euro 240,00 per il gestore che viola gli obblighi ed i divieti di cui all' articolo 2, commi da 1 a 9, della presente ordinanza.

ARTICOLO 4. Modalità d'estinzione

1. Il pagamento della sanzione amministrativa contestata ai sensi dell'art. 3 di questo provvedimento dovrà essere effettuato tramite avviso di PagoPA al Comune di Alleghe. Il trasgressore dovrà provvedere ad inviare una e-mail all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Alleghe allegando copia del verbale emesso a suo carico, generalità e Codice Fiscale. Sarà premura degli operatori di P.L. provvedere alla creazione dell'avviso di PagoPA e al suo invio al trasgressore.

2. In alternativa si potrà creare spontaneamente un avviso di pagoPA da parte del trasgressore collegandosi al portale MyPay della Regione Veneto.

AVVERTE

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia, ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Sono fatte salve le altre disposizione di legge non contemplate nella presente.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Alleghe e trasmessa in copia a:

- Alleghe funivie S.p.A. – Corso Venezia, 3 – 32022 ALLEGHE (BL)



COMUNE DI ALLEGHE

Che dovrà esporla nelle stazioni di partenza e arrivo degli impianti funiviari, in punti visibili al pubblico

- Comando Stazione Carabinieri di Caprile Bellunese.

Le Forze dell'ordine, i responsabili dell'esercizio delle piste da sci e degli impianti, gli organi di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Al sottoscritto è attribuita la responsabilità su codesto procedimento amministrativo ex art. 5 comma 2 della L. 07.08.1990, n. 241 (Legge sul Procedimento Amministrativo);

Con la presente sono revocati tutti i provvedimenti in materia emanati da questo Ente.

IL RESPONSABILE
Carlo Bernardi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)